



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

---

**URGENTISSIMO**

Modena, 28 ottobre 2022

Prot. N. 13608

Anno 2022 Tit. 1 Cl. 1 Fasc. 79

O.S. PROC. N. 96/2022

Oggetto: Riforma Cartabia; disposizioni urgenti in materia di procedibilità e di decreto di citazione.

**Al Procuratore della Repubblica Aggiunto**

**Ai Sostituti Procuratori della Repubblica**

**Ai Vice Procuratori Onorari**

**Al Dirigente Amministrativo**

**Al Responsabile dell'Ufficio del Registro e Statistico**

**Ai Responsabili delle Macro-Segreterie**

**Al Responsabile dell'Ufficio 415 bis cpp**

**Al Responsabile dell'Ufficio Dibattimento**

**Ai Responsabili delle aliquote delle Sezioni di P.G.**

**Al Signor Questore**

**Al Comandante Provinciale dei Carabinieri**

**Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza**

**Al Comandante della Polizia locale di Modena**  
anche per l'immediata diramazione a tutti i comandi delle Polizie locali del Circondario

e p.c.

**al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna**

e p.c.

**Al Signor Presidente del Tribunale**

Con riferimento alla riforma di cui all'oggetto, in relazione alla quale è stata convocata riunione con i magistrati per il prossimo 3 novembre 2022 al fine di garantire la massima partecipazione di tutti, si rende necessario assumere le seguenti determinazioni urgenti in considerazione di alcune delle importanti innovazioni introdotte con il decreto legislativo n. 150/2022 del 10.10.2022 che entrerà in vigore dal prossimo 1 novembre 2022 aventi riflesso immediato anche sulla posizione giuridica di indagati/imputati sottoposti a misure cautelari personali.

### **disposizioni in tema di procedibilità a querela**

Il decreto legislativo n. 150/2022 ha introdotto la procedibilità a querela (con alcune eccezioni) per un cospicuo numero di reati ed in particolare per i delitti di cui agli articoli 582; 590-bis; 605, comma 1; 610, comma 1; 612; 614; 624; 634; 640; 640-ter (art. 2 del decreto); 659; 660 (articolo 3 del decreto).

L'art. 85 del decreto legislativo (*Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità*) prevede che:

- quanto alla decorrenza del termine per presentare la querela (per i reati commessi prima dell'1.11.2022) il termine decorre dall'1.11.2022;
- negli altri casi, prima dell'esercizio dell'azione penale, il PM "*informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata*";
- dopo l'esercizio dell'azione penale è il giudice che ha questa informazione.

In considerazione di ciò ciascun Magistrato provvederà ad effettuare una rapida ricognizione dei fascicoli a lui assegnati iscritti per i reati che a seguito della riforma diventeranno procedibili a querela al fine delle determinazioni di cui art. 85, comma 2, ultima parte, del d. lgs 150/22 1.

Per tale adempimento trasmetto l'allegato modello di informazione da notificare alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela predisposto dal sost. Proc. dott. Amara.

Oltre a tale adempimento vi è l'urgenza di individuare i procedimenti penali aventi ad oggetto i nuovi delitti procedibili a querela (ad esempio quelli per furto aggravato) nei quali sia stata chiesta ed ottenuta una misura cautelare personale. In tali casi non è certamente possibile attendere che maturi il termine ordinario (tre mesi) a disposizione della persona offesa per l'esercizio del diritto di querela, in quanto vi sarebbe un periodo intermedio in cui l'indagato (o l'imputato, nel caso di esercizio dell'azione penale) si troverebbe sottoposto a misura cautelare di fatto senza la sussistenza della necessaria condizione di procedibilità.

La suddetta situazione procedurale è sostanzialmente equiparabile alle disposizioni normative in materia di arresto (obbligatorio o facoltativo) in flagranza di reato in relazione al quale è previsto che *“se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo”* (v. art. 380, comma 3, c.p.p., relativo all’arresto obbligatorio e art. 381, comma 3 c.p.p., ove però –trattandosi di arresto facoltativo- viene usata l’espressione *“...l’arresto in flagranza può essere eseguito...”*

### **Ciò premesso**

- a) per i procedimenti per i quali non sia stata ancora esercitata l’azione penale;
- e
- b) per i procedimenti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, già disposta ma con fascicolo di fatto ancora presente presso la Procura in attesa dell’inoltro al Giudice monocratico;

**nel caso di indagato/imputato sottoposto a misura cautelare per uno dei reati che saranno procedibili a querela per effetto della nuova normativa** (ovviamente solo nel caso in cui la querela non sia stata già proposta):

- 1) il Magistrato assegnatario disporrà - delegando i servizi di Polizia Giudiziaria territorialmente competenti in indirizzo - un interpellato **immediato** della persona offesa al fine di verificare la volontà della predetta a sporgere per quel fatto, la querela che provvederanno, in caso positivo, a raccogliere e formalizzare tempestivamente la stessa con trasmissione **immediata** al seguito del procedimento penale avendo cura di indicare nella nota di trasmissione il numero del procedimento penale ed il PM assegnatario;
- 2) nel caso in cui la persona interpellata dichiara di non voler presentare querela o di riservarsi di valutare l’opportunità di presentare la querela, la suddetta dichiarazione sarà immediatamente trasmessa con le medesime modalità a cura della Polizia Giudiziaria delegata ed **il Magistrato assegnatario valuterà l’opportunità di chiedere, al Giudice competente per la fase, la revoca della misura cautelare per mancanza della necessaria condizione di procedibilità.**
- 3) le querele sopravvenute o le dichiarazioni di non voler presentare querela o di riserva saranno immediatamente sottoposte dalle Macro-segreterie al Magistrato assegnatario e quindi inserite agli atti del fascicolo.

Allego - per comodità - una minuta di delega alla Polizia Giudiziaria per l’interpellato alla persona offesa predisposta dal Sost. Procuratore Giuseppe Amara che provvederà a mettere a disposizione dei Magistrati e dei Responsabili delle Sezioni di PG il relativo file in formato word.

### **Disposizioni in materia di procedimenti ex art. 550 c.p.p.**

La riforma di cui all’oggetto ha altresì disposto una profonda innovazione del processo a citazione diretta, non solo per l’ampliamento del numero dei reati per i quali verrà utilizzato tale modalità di esercizio dell’azione penale (art. 550 c.p.p.), ma anche per l’istituzione di una *udienza di comparizione pre-dibattimentale* (artt. 552 e segg. c.p.p.).

Attualmente l'individuazione della data relativa alla prima udienza del processo a citazione diretta viene effettuata attraverso l'applicativo informatico *Giada*, gestito dal Tribunale. Dovendosi escludere una sovrapposibilità tra la "vecchia" prima udienza e la "nuova" udienza predibattimentale (essendo di competenza del Tribunale l'individuazione dei Giudici che si occuperanno di tale udienza), **appare opportuno che, a far data dal prossimo 1.11.2022, i procedimenti penali pronti per la definizione (con procedura ex art. 415 bis cpp completata) siano temporaneamente accantonati, in attesa che vengano definite con il Tribunale (cui il presente provvedimento viene rimesso per doverosa conoscenza), le modalità di trasmissione dei decreti di citazione a giudizio.**

**La presente direttiva entra in vigore immediatamente.**

Si trasmetta altresì per opportuna conoscenza:

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena

al Presidente della Camera penale di Modena

Si pubblichi sul sito web della Procura.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

*Luca Masini*